

Operazioni estere ottobre: integrazione o autofattura entro il 15 novembre

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente **deve emettere l'integrazione o l'autofattura e trasmetterla allo SDI** entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:

- ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazione INTRA UE),
- effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)

Ai sensi dell'**art. 17, comma 2** del Dpr. n. 633/1972 il meccanismo dell'inversione contabile o **reverse charge** trova applicazione per **tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi** territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito.

Quest'ultimo, in qualità di debitore dell'imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo **due modalità differenti** a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

- mediante **integrazione della fattura** ricevuta dal fornitore, se questo è un soggetto stabilito in **altro Stato UE**;
- mediante **emissione di autofattura** quando il fornitore è, invece, un soggetto stabilito in uno **Stato extra-UE**.

In caso di **acquisti da soggetti UE**, il cedente/prestatore emette una fattura **senza indicazione dell'imposta** che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integrata con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta.

INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI UE	
Codice documento	<ul style="list-style-type: none"> • “TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”; • “TD18” – “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”.
Termini di emissione e annotazione	<ul style="list-style-type: none"> • la fattura ricevuta va integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente; • l’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti consente l’esercizio del diritto alla detrazione secondo le disposizioni dell’<u>art. 19</u> del D.P.R. n. 633/1972.

In caso di acquisto da **soggetto stabilito fuori dal territorio UE**, il cessionario/committente dovrà emettere **un’autofattura in un unico esemplare** nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE	
Codice documento	<ul style="list-style-type: none"> • “TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”; • “TD19” – “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72”.

INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE

Termine di emissione	<ul style="list-style-type: none">• entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;• entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute.
Termine di annotazione	<p>L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel registro delle vendite: entro il 15° giorno del mese successivo al momento di effettuazione;• nel registro degli acquisti: anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione.

(MF/ms)